



COMUNE DI CROZIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE copia DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.

Data **29-12-2020**

Oggetto:

Revisione periodica delle partecipate pubbliche possedute dal Comune di Crosia alla data del 31 dicembre 2019 - Art 20 D.lgs. 19/08/2016, n°175 e ss.mm.ii

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **17:30**, nella sala Consiliare, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione e seduta, con la presenza dei signori:

RUSSO ANTONIO	P	CINELLI EMILIO	P
CAVALLO GEMMA	P	BOLLINI MARIATERESA	P
RUSSO FRANCESCO	P	DE VICO GIOVANNI	P
FORCINITI SERAFINO	P	AIELLO MARIA TERESA	P
GRECO GIOVANNI	P	LORIA NATALINO	P
NIGRO PAOLA	P	DE LUCA RAFFAELLA	P
MORRONE GIULIANA	P		

Componenti assegnati: N° 13 (compreso il Sindaco)
Consiglieri presenti N° 13
Consiglieri assenti N° 0

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. **FRANCESCO RUSSO** in qualità di Consigliere Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FILIPPO ARCURI**

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e lascia la parola al Sindaco per relazionare in merito.

Prende la parola il **Sindaco Russo** il quale riferisce che l'Assemblea è chiamata ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune al 31 dicembre 2019. Fa rilevare che il Comune di Crosia detiene alla data indicata alcune quote in Società che passa ad elencare: Società "*Cosenza Acque S.p.A.*" in corso di liquidazione; Società "*Sibaritide S.p.A.*" in corso di procedura fallimentare; Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Asmenet Calabria*"; Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Asmel*"; Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Sviluppo Sila*" (Gruppo azione locale – G.A.L.); Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Sibaritide*" (Gruppo azione locale – G.A.L.); Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. - Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.*".

Comunica che il Comune non procederà a razionalizzare le quote possedute nella Società "*Cosenza Acque S.p.A.*" in quanto è in corso di liquidazione e nella Società "*Sibaritide S.p.A.*" perché in corso di procedura fallimentare; al contrario manterrà le quote societarie detenute dall'Ente nelle Società consortili a r. l. "*Asmenet Calabria*" e "*Asmel*", in quanto forniscono servizi al Comune, e manterrà quelle possedute nelle Società consortile a r. l. "*Sviluppo Sila*" - Gruppo azione locale – G.A.L. - , "*Sibaritide*" - Gruppo azione locale – G.A.L. – e "*Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. - Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.*", in quanto ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 i Comuni possono mantenere le proprie quote in società che appartengono a Gruppi di Azione Locale (GAL) e a Gruppi di Azione Costiera (GAC).

Alla fine della propria relazione chiede ai presenti di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Non intervenendo nessun consigliere, il Presidente invita i presenti a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Considerato che nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" – T.U.S.P., così come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società che svolgono esclusivamente le attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. ovvero che hanno lo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, gli Enti pubblici

dovevano provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che potevano essere mantenute e quelle che, invece, dovevano essere alienate;

Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 38 del 28 settembre 2017, esecutiva, con la quale questo Comune, in attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, al fine di effettuare la revisione straordinaria non procedendo ad adottare misure di razionalizzazione per le società partecipate e disponendo di mantenere le quote possedute;

Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 34 del 16 dicembre 2019, esecutiva, con la quale questo Comune, in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crosia al 31/12/2018;

Visto l'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale dispone quanto segue: "1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*"

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del T.U.S.P.;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipate detenute dall'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2019 dal Comune;

Richiamate le indicazioni fornite nelle Linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014" e l'allegato documento valido quale prospetto da allegare alla deliberazione consiliare da adottare;

Considerato che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o di converso non sia necessario alcun aggiornamento, il cui esito deve essere comunque comunicato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Preso atto che a termini dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, è fatta salva la possibilità di costituire Società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n.

508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (quali i Gruppi di Azione Locale - G.A.L. - ed i Gruppi di Azione Costiera - G.A.C.);

Visti gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2019 effettuata, ai fini della revisione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, dagli uffici comunali competenti, in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee guida, che di seguito vengono riportati:

- Società "Cosenza Acque S.p.A." in corso di liquidazione;
- Società "Sibaritide S.p.A." in corso di procedura fallimentare;
- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "Asmenet Calabria";
- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "AsmeI";
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sviluppo Sila" (Gruppo azione locale – G.A.L.);
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sibaritide" (Gruppo azione locale – G.A.L.);
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. - Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.";

Verificato che:

- ❖ per le partecipazioni possedute dal Comune nelle Società di seguito indicate non sussistono le condizioni ed i requisiti per la loro razionalizzazione in quanto già sottoposte a procedura di liquidazione:
 - Società "Cosenza Acque S.p.A." in corso di liquidazione;
 - Società "Sibaritide S.p.A." in corso di procedura fallimentare;
- ❖ per le partecipazioni possedute dal Comune nelle Società di seguito indicate sussistono le condizioni ed i requisiti necessari per il mantenimento delle quote detenute:
 - Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "Asmenet Calabria" la quale produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e produce beni o servizi strumentali all'Ente; in particolare garantisce in qualità di Centro Servizi Territoriali (CST) la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità; inoltre è ampiamente verificabile la convenienza economica, poichè l'Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla società;
 - Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "AsmeI" che svolge servizi di centrale di committenza con piattaforma informatica per acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sviluppo Sila", la quale si configura quale Gruppo di azione Locale (G.A.L.) ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, non ha fini di lucro ed ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese socie ivi operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio di riferimento delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 art.35; la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;
 - Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sibaritide", la quale si configura quale Gruppo di azione Locale (G.A.L.) ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, non ha fini di lucro ed ha come scopo lo svolgimento di tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali

della Sibaritide e zone ad esse limitrofe, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei; la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;

- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.*", la quale si configura quale Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. – ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca (F.E.A.M.P.), persegue la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile ed un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca, intercettando risorse offerte dal Fondo Europeo per la Pesca volte a orientare e promuovere l'attività del settore, sostenere la piccola pesca ed il turismo nelle località che vivono prevalentemente di pesca; persegue, pertanto, interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, per come predisposta dagli uffici comunali secondo le modalità indicate nelle Linee guida citate;

Atteso che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti ed acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché le attestazioni di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rese dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. **9** (nove) voti favorevoli e n. **4** (quattro) astenuti (Aiello, De Luca, De Vico e Loria) resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, successivamente modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, **la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 relative alle partecipazioni possedute dal Comune di Crosia alla data del 31 dicembre 2019**, secondo le risultanze contenute nel modello predisposto dal MEF-Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti ed allegato alla deliberazione;
3. **Di prendere atto**, sulla base della revisione e ricognizione effettuate, che questo Comune alla data del 31 dicembre 2019 detiene quote nelle seguenti società:
 - Società "*Cosenza Acque S.p.A.*" in corso di liquidazione;
 - Società "*Sibaritide S.p.A.*" in corso di procedura fallimentare;
 - Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "*Asmenet Calabria*";
 - Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "*Asmel*";
 - Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Sviluppo Sila*" (Gruppo azione locale – G.A.L.);
 - Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "*Sibaritide*" (Gruppo azione locale – G.A.L.);

➤ Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) “Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. - *Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.*”;

4. **Di dare atto** che per le quote detenute presso la Società “*Cosenza Acque S.p.A.*” e la Società “*Sibaritide S.p.A.*”, non si procederà alla loro razionalizzazione essendo entrambe già sottoposte alla procedura di liquidazione e fallimentare;

5. **Di mantenere** le quote societarie detenute da questo Ente presso le seguenti Società per le seguenti motivazioni:

- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) “Asmenet Calabria” la quale produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e produce beni o servizi strumentali all’Ente; in particolare garantisce in qualità di Centro Servizi Territoriali (CST) la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità; inoltre è ampiamente verificabile la convenienza economica, poichè l’Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla società;
- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) “AsmeI”, svolge servizi di centrale di committenza con piattaforma informatica per acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) “Sviluppo Sila”, la quale si configura quale Gruppo di azione Locale (G.A.L.) ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, non ha fini di lucro ed ha come scopo l’istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese socie ivi operanti ed in particolare per l’attuazione nel territorio di riferimento delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 art.35; la sua costituzione è consentita ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) “Sibaritide”, la quale si configura quale Gruppo di azione Locale (G.A.L.) ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, non ha fini di lucro ed ha come scopo lo svolgimento di tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali della Sibaritide e zone ad esse limitrofe, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei; la sua costituzione è consentita ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;
- Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) “Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l.”, la quale si configura quale Gruppo di Azione Costiera – G.A.C. – ai sensi dell’art. 61 del Regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca (F.E.A.M.P.), persegue la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile ed un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca, intercettando risorse offerte dal Fondo Europeo per la Pesca volte a orientare e promuovere l’attività del settore, sostenere la piccola pesca ed il turismo nelle località che vivono prevalentemente di pesca; persegue, pertanto, interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento; la sua costituzione è consentita ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;

6. **Di dare atto** che a termini dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, è fatta salva la possibilità di costituire Società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (quali i Gruppo di Azione Locale - G.A.L. - ed i Gruppi di Azione Costiera - G.A.C.);
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle Società partecipate dal Comune indicate in precedenza;
8. **Di comunicare** l'esito della presente revisione periodica al Ministero dell'Economia e Finanze attraverso l'apposito applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del tesoro con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
9. **Di inviare** le risultanze contenute nella deliberazione di revisione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
10. **Di dare atto** che la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 costituisce un aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;
11. **Di incaricare** il Responsabile del settore competente a porre in essere gli atti conseguenti per dare attuazione a quanto finora disposto;

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.12.2020



COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente ex. art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Dati relativi al 31 dicembre 2019.

Ricognizione Partecipazioni dirette.

NOME SOCIETÀ PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Società "Cosenza acque S.p.A." in liquidazione	02575310780	1,10 %	Liquidazione
Società "Sibaritide S.p.A." in liquidazione	02387920792	2,273 %	Liquidazione
Società a r. l. (S.c.a.r.l.) "Asmenet Calabria"	02729450797	0,93 %	Mantenimento
Società a r. l. (S.c.a.r.l.) "Asmel"	91055320120	0,03 %	Mantenimento
Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sviluppo Sila" - GAL	02328170788	1,183 %	Mantenimento
Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Sibaritide" - GAL	03512500780	1,3514 %	Mantenimento
Società consortile a r. l. (S.c.a.r.l.) "Flag i Borghi Marinari della Sibaritide a r. l. - GAC	03457920787	1,72 %	Mantenimento

PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Curia Simona

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Curia Simona

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

Segretario Generale
F.to Dott. ARCURI FILIPPO

Presidente del Consiglio Comunale
F.to RUSSO FRANCESCO

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Crosia, li 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Petti Irene

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Petti Irene

E' copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

Crosia, li 26/01/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Petti Irene